

all'impossibilità di ricorrere al pascolamento in bosco a causa delle restrizioni imposte con le misure di contenimento della PSA messe in atto dalle autorità competenti, hanno comportato che la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica della Robiola di Roccaverano ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari e che, pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, prevede che l'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80% e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali della «Robiola di Roccaverano» DOP;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Robiola di Roccaverano» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 è così modificato:

Testo in vigore	Testo modificato
Articolo 4 L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.	Articolo 4 L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 33%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano» è temporanea e ha validità per tutto l'anno 2023.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 27 febbraio 2023

Il dirigente: CAFIERO

DECRETO 27 febbraio 2023.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Piave» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

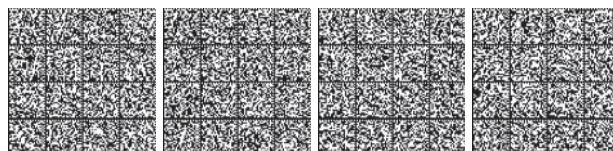
Visto il regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Comunità europee L 126 del 22 maggio 2010, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Piave»;

Vista la richiesta, presentata il 3 febbraio 2023 dal Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP, di modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'art. 5 relativamente all'alimentazione ed in particolare alla percentuale di alimentazione delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni e per le esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»;

Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in atto anche nel territorio della Regione Veneto, adottata con delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022;

Visto il parere della Regione Veneto n. 83840 del 13 febbraio 2023, competente per territorio ad esprimere il proprio parere sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata dal Consorzio per la tutela del Piave, con il quale è stato accertato che, a seguito dello stato di emergenza regionale ed in particolare della



Provincia di Belluno, la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica compresa in area montana, ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi, e che, pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 5 prevede che l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte per la produzione del Piave prevede che minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del «Piave» DOP;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Piave» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Piave» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 10 settembre 2020 è così modificato:

Testo in vigore	Testo modificato
Art. 5 L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti: minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;	Art. 5 L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti: minimo il 45% dei foraggi e il 32% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Piave» è temporanea e ha validità per tutto l'anno 2023.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Piave», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 27 febbraio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A01360

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Parma, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11 luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali al Comune di

